

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PIETRO PORCINAI"

pag. 1 | 7

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 : È costituita un'Associazione a carattere culturale .. non avente fini di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE PIETRO PORCINAI**".

L'assemblea degli associati potrà emanare regolamenti per disciplinare, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione dell'Associazione.

Art. 2 : L'Associazione ha sede in Fiesole (FI), e l'ambito operativo è quello nazionale ed internazionale; l'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere deciso con delibera del Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto. Con deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo possono essere istituite in Italia sedi secondarie, delegazioni ed uffici.

Art. 3 : La durata dell'Associazione è illimitata.

NATURA, FINE E SPIRITO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 : L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

A) far conoscere e valorizzare la figura e l'opera del paesaggista fiorentino Pietro Porcinai (1910-1986);

B) promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza, tutela e valorizzazione dell'uomo, delle sue opere e del materiale documentario relativo alla sua attività professionale;

C) promuovere la catalogazione e il restauro dei disegni e del materiale documentario conservati presso "l'archivio Porcinai" secondo criteri scientificamente validi e aggiornati;

D) promuovere la catalogazione e la tutela delle opere realizzate da Pietro Porcinai in Italia e all'estero, anche mediante la richiesta di dichiarazione di interesse culturale;

E) vigilare, d'intesa con le Soprintendenze competenti e con gli altri enti territoriali, affinché le opere del paesaggista fiorentino non vengano manomesse attraverso interventi di restauro incongrui o distruttivi e vengano salvaguardati i contesti paesaggistici nei quali sono inserite.

F) – promuovere la conoscenza del paesaggio e del giardino nei suoi diversi aspetti: culturale, sociale, formativo.

Art. 5 : L'Associazione, alla luce degli scopi e delle finalità sopra espressi ed escludendo tassativamente qualsiasi finalità di lucro, può:

— promuovere iniziative, esposizioni, mostre, conferenze, informare la stampa e i mass-media, gli Enti locali, sensibilizzare l'opinione pubblica, far conoscere e apprezzare le opere di Pietro Porcinai.

— organizzare il volontariato culturale;

— svolgere studi e ricerche, promuovere e realizzare attività culturali, organizzare e gestire progetti nei settori socio-culturale, turistico-ambientale e della formazione professionale;

— raccogliere i fondi necessari per conseguire gli scopi associativi;

— svolgere ed organizzare in proprio - o con la collaborazione d'altri organismi ed enti culturali, politici, religiosi, sociali, economici ed istituzionali attività culturali quali incontri, convegni, corsi di formazione, mostre, spettacoli, viaggi e più in generale, iniziative a carattere regionale, nazionale e internazionale;

— svolgere attività editoriali inerenti alle indicate finalità;


— porsi quale destinataria di finanziamenti da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello Stato, delle Regioni, di enti o istituti di diritto pubblico e privato;

— gestire e destinare i contributi eventualmente erogati dalle aziende e dai privati, associati e non, secondo i fini istituzionali.

Per il conseguimento di quanto sopra l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la

realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PIETRO PORCINAI"

pag. 2 | 7

ASSOCIATI

Art. 6 : Il numero degli associati è illimitato.

Può aderire all'Associazione ogni persona fisica, senza distinzione di razza, sesso o credo religioso, che condivida le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Possano essere Associati anche enti e associazioni non aventi scopo di lucro le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell'Associazione e che possiedano i requisiti necessari per cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Gli associati si obbligano, in caso di accoglimento della domanda, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati e non è tenuto, in caso di mancato accoglimento, a rendere nota la motivazione all'interessato. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'associato versa all'atto dell'adesione, e per anno solare, la quota sociale annualmente determinata dal Consiglio Direttivo. L'adesione annuale è tacitamente rinnovata salvo recesso o provvedimento di esclusione.

Diritti degli associati

Gli associati hanno i seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività;
- eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell'associazione;
- approvare annualmente il bilancio;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.
- Ogni Associato, persona fisica o giuridica, ha diritto a un (1) voto.

Doveri degli Associati

Gli Associati devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità.

Gli Associati si impegnano ad osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.

Il comportamento verso gli altri Associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Gli Associati devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualità di associato


La qualità di Associato si perde:

- per dimissioni volontarie, che devono essere inoltrate per iscritto alla Presidenza del Consiglio Direttivo.
- per decesso;
- per esclusione. Nei casi indicati in appresso, l'Associato può essere escluso dall'associazione con deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione, provvederà ad inviare al domicilio indicato nel Libro degli Associati una richiesta scritta di chiarimenti contenente gli addebiti mossi all'associato, il quale entro sette giorni dal ricevimento potrà rispondere, ugualmente per iscritto, anche fornendo eventuali giustificazioni.

L'esclusione dell'Associato può essere deliberata nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Associato;
- morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;
- quando, in qualunque modo, abbia arrecato danni morali o materiali all'associazione;
- inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

La perdita della qualità di Associato a qualsiasi titolo, non dà diritto a restituzione di



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PIETRO PORCINAI"

pag. 3 | 7

quanto eventualmente versato.

Gli Associati hanno tutti diritto di voto e si distinguono in:

- A) Associati fondatori
- B) Associati ordinari
- C) Associati onorari

— Sono Associati Fondatori i promotori ed i firmatari dell'atto costitutivo.

— Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla costituzione e sono in regola con il versamento delle quote associative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.

— Sono Associati onorari, coloro i quali sulla base di meriti sociali e/o culturali vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI

Art. 7 : Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il vice Presidente

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8 : Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In quest'assemblea vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

È composta da tutti gli associati dell'associazione iscritti nel libro Associati da almeno tre mesi in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 9 : Convocazione


L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. L'assemblea viene convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, spedito otto giorni prima, con lettera tramite servizio postale, fax o messaggio di posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, e fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. L'assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea deve essere convocata:

- 1) almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo;
- 2) ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;
- 3) ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli Associati o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea inoltre:

- A) elegge il Consiglio Direttivo;
- B) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- C) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- D) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- E) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. Le assemblee ordinarie si potranno svolgere anche tramite videoconferenza o teleconferenza.



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PIETRO PORCINAI"

pag. 4 | 7

L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente dell'Associazione:

- A) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto Sociale;
- B) delibera la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- C) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art.10 : Validità dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi da un Associato scelto tra i presenti.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. L'assemblea degli Associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Gli Associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Associati, mediante regolare delega scritta. Ogni Associato non può avere più di cinque deleghe. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega. La validità delle deliberazioni è ottenuta con voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati presenti. Le modifiche al presente Statuto, ai sensi dell'art. 21 c.c., sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di un minimo del 75% degli associati, con maggioranza semplice dei presenti, e diventano immediatamente esecutive.


Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea. Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni Associato ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta scritta.

Art. 11 : Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio fra gli Associati e sarà composto da un numero di membri variabile da tre a undici. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e cioè sino all'Assemblea che è chiamata ad approvare il loro terzo rendiconto. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida di tale nomina alla prima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 12 : Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Di volta in volta, il Consiglio può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PIETRO PORCINAI"

pag. 5 | 7

Art.13: Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, anche attraverso videoconferenza o teleconferenza, con le modalità di cui all'articolo 10, tutte le volte che il Presidente, o in casi di suo impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed al bilancio preventivo.

I membri del Consiglio sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito personale scritto inviato per lettera raccomandata o per fax o per posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, inviato almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età tra i membri presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art.14 : Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio può delegare talune delle proprie funzioni, esclusa in ogni caso la redazione del bilancio, a taluni consiglieri. Esso procede pure alla eventuale assunzione del personale dipendente, determinandone la retribuzione, e può provvedere alla redazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione. L'osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 15 : Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio e dall'Assemblea.


Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Art.16 : Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo, in particolare redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli Associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

Il tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed è responsabile del patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi. Coadiuvato il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona che pertanto potrà cumulare i due ruoli.

Art. 17 : Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere hanno facoltà di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, anche ad altri consiglieri.



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PIETRO PORCINAI"

pag. 6 | 7

GRUPPI DI LAVORO

Art. 18 : Il Consiglio Direttivo può dar vita a gruppi di lavoro, composti da Associati ed eventualmente da altre persone ritenute idonee per l'organizzazione di mostre, concorsi, esposizioni ed altre iniziative deliberate dal Consiglio stesso nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19 : L'assemblea può nominare un collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere scelti anche fra non Associati. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 20 : Le risorse dell'Associazione ed il suo patrimonio sono costituite da:

- contributi degli associati costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- residuo attivo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- erogazioni liberali in denaro, donazioni e lasciti testamentari da accettare con beneficio di inventario, nonché dai contributi di persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, legati, acquisti o altro;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori.

Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere suddivisi tra gli associati, neppure attraverso forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il Presidente deve attuare le delibere di accettazione e compiere i relativi atti giuridici.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 : L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed il conto preventivo. Il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea per approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze.

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale.

Art. 22 : Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23 : Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente fra gli Associati, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti non aventi scopo di lucro che perseguano finalità non dissimili o ai



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PIETRO PORCINAI"

pag. 7 | 7

fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to *Luigi Latini*

F.to *Monique Mosser*

F.to *Claudia Maria Bucelli*

F.to *Anna Porcinai*

F.to *Gianni Medoro*

F.to *Franca Marina Fresca*

F.to *Paola Porcinai*

F.to *Bernardo Basetti Sani Vettori Notaio (L.S.)*